

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

28

(1999)

Continuità e trasformazione:
la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica

TOMO II



giuffrè editore milano

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

della storia o no, forse il momento è maturo perché questo messaggio possa trovare ascolto.

STEFANO MANNONI

EMANUELE CAFAGNA, *La libertà nel mondo. Etica e scienza dello stato nei « Lineamenti di filosofia del diritto » di Hegel*, Bologna, Il Mulino, 1998.

Il volume di Emanuele Cafagna è una bella ed ampia monografia sulla filosofia del diritto hegeliana che indaga il rapporto tra l'*eticità* e quello stesso concetto "scientifico" dello *stato* che rappresenta uno dei temi fondamentali della riflessione filosofico-politica condotta in Germania nell'età di Goethe. Per chiarire il ruolo peculiare dell'*eticità* dell'epoca moderna, l'autore prende le mosse dalla capacità dello *stato* d'interpretare la « libertà nel mondo », una formula che assume la sua veste maggiormente significativa in Hegel. Il volume si apre con la trattazione del rapporto tra la *libertà* e il *diritto*, tema del primo capitolo, ma vero e proprio centro sistematico dell'intero testo. Nel complesso quest'ultimo s'articola in quattro parti, che ripercorrono idealmente la dottrina dell'*eticità* dapprima nei suoi rapporti col *diritto astratto* e con la *moralità*; successivamente, nella sua manifestazione concreta nella sfera della *società civile*; infine, analizzando la sfera *statale* tanto in merito alla *sovranità* all'interno, quanto in merito alla *sovranità* verso l'esterno. La partizione dell'autore ha lo scopo di proporre un tentativo d'interpretazione, più che una ricostruzione filologica del testo. D'altra parte, al lettore non sfugge la forte vocazione storica di questo libro, il quale, in modo particolare nella parte dedicata al tessuto interno alla *società civile*, passa in rassegna la funzione degli ordinamenti di polizia e degli statuti amministrativi in Prussia al calare del Settecento (pp. 167 ss.), analizza il ruolo delle corporazioni dell'epoca ricostruendo il panorama politico retrostante (pp. 210 ss.); in breve, offre un materiale molto interessante per lo studioso di storia del diritto. Per tutte queste ragioni, il lavoro di Cafagna rappresenta senza dubbio un'opera molto seria di lettura delle dottrine hegeliane sul diritto e sullo *stato*, facendo proprio al contempo lo sforzo d'inserirle all'interno di una comprensione filosofica generale. Quanto abbiamo scritto fornisce un colpo d'occhio complessivo sul volume; è opportuno a questo punto passare ad esaminarne nel dettaglio alcuni dei momenti maggiormente significativi.

1. Com'è noto a chi segue gli studi hegeliani, il rapporto tra la concezione della *libertà* e la concezione del *diritto* costituisce il grande punto di dissidio tra gli interpreti. Suscettibile di varie letture tra loro

in contrasto, questo rapporto rappresenta un vero e proprio elemento problematico all'interno della *Filosofia del diritto*, né, crediamo, un tale conflitto rimane estraneo alle difficoltà concrete che Hegel stesso si trovò ad affrontare in più occasioni nel corso della formulazione del proprio pensiero giuridico e politico. Ciò che colpisce favorevolmente il lettore è la scelta di premettere all'analisi delle sezioni della dottrina dell'*eticità* la trattazione di quello stesso concetto della *volontà libera* che Hegel sostiene essere il fondamento di ogni discorso filosofico sul *diritto* ⁽¹⁾. Una tale *volontà* è intesa nel suo riferimento privilegiato alla libertà degli individui; probabilmente, da questa scelta dipende la rilevanza, a volte però eccessiva, concessa alla teoria del « riconoscimento » (*Anerkennung*) nel corso dell'intera ricostruzione dei presupposti speculativi hegeliani. Infatti, nell'orizzonte del problema del *riconoscimento* viene sviluppato il tema della « sostanza etica », che ricorre in molti luoghi della prima parte del libro (pp. 26-27; pp. 53 ss.; pp. 79 ss.). Senza dubbio, la comprensione effettiva dei paragrafi dell'introduzione alla *Filosofia del diritto* dedicati al tema della *volontà* rappresenta un compito arduo per qualsiasi interprete; per questa ragione, sarebbe fin troppo semplice rimproverare all'autore una scelta preliminare molto netta, che fornisce una chiave di lettura definita *a priori*, alla quale, peraltro, si affiancano i dovuti riferimenti alla letteratura fondamentale. La visione della *volontà libera* appare più nitida se si scorre il testo fino a raggiungere le pagine centrali della prima parte, dedicate alla trasposizione della struttura della *volontà* entro il terreno dell'oggettività. Trova sistemazione in questi capitoli l'interpretazione sia della *moralità*, come modalità dell'agire individuale, sia dell'*eticità*, come immanenza del sistema dei doveri civili. Per quanto riguarda la prima questione, a ragione Cafagna pone in rilievo il debito della « dialettica degli impulsi » della *Filosofia del diritto* ⁽²⁾ nei confronti della sezione dello « spirito pratico » dell'*Enciclopedia* (p. 27). L'autore ricorda come nella sostanza etica il contenuto della *volontà* abbandoni quello stesso « volere formale » ascrivibile all'arbitrio degli impulsi (che invece costituisce la forma « logica » della *Moralität* ⁽³⁾), e trapassa nel « contenuto del volere », cioè nel sistema dei precetti etici e delle istituzioni politiche del sistema della *Sittlichkeit* (p. 29). Tuttavia, se pensiamo agli aggiustamenti nella stesura delle relative parti sistematiche intervenuti nel corso delle tre edizioni dell'*Enciclopedia*; alla confluenza all'interno dello « spirito libero » di gran parte dei temi salienti della *Einleitung* del 1820; infine, al significato che proprio nella terza edizione dell'*Enciclopedia* assume un tale riferimento; allora è possibile anche una lettura della teoria della *volontà* maggiormente articolata, già

⁽¹⁾ *Rpb.*, § 4.

⁽²⁾ *Rpb.*, §§ 11 ss.

⁽³⁾ *Rpb.*, § 123.

a partire dai *Lineamenti*. D'altra parte, che ci sia una complessità nella definizione della *Sittlichkeit* è confermato dallo stesso Cafagna, che avverte di ciò il lettore nel bel paragrafo su *Eticità e libertà del soggetto*, col quale si chiude anche la prima parte. Riguardo a questi temi ci sarebbe davvero molto di più da scrivere di quanto ci è consentito in quest'occasione. Ricordiamo soltanto che, se la tesi di uno Hegel filosofo dell'inconciliabilità tra coscienza morale e comunità etica (p. 15; pp. 53 ss.) non lascia dubbi dal punto di vista delle conclusioni, sarebbe stato forse di conforto a quanti hanno cercato le ragioni di un'inconciliabilità siffatta all'interno della visione della soggettività spirituale, ricordare che il diritto della *libertà soggettiva*, o, se si vuole, l'"autonomia" della personalità astratta, per Hegel rappresenta tutt'altro che un punto felicemente risolto nella tessitura del proprio pensiero. A nostro avviso, una tale difficoltà si manifesta per via di quelle stesse ragioni che fanno della persona concreta il cardine dello sviluppo sistematico della libertà, cioè per aver scelto, come scrive Cafagna, la « coincidenza tra l'attività dell'individuo umano e l'attività della sostanza che è la libertà » (p. 50).

2. Col passaggio alla seconda parte il lettore incontra uno dei momenti di maggior pregio del volume. L'esordio è riservato alla definizione della sfera della *società civile* come momento della « perdita dell'etico » (p. 125); una buona scelta, che rimanda alla comprensione sistematica dello sviluppo del principio della *libertà*. Infatti, il tema della « perdita e della ricostituzione dell'intero » pone in primo piano una visione della *società civile* quale « scissione dell'eticità », e pertanto quale « riflessione nell'*ethos* ». Si tratta della *bürgerliche Gesellschaft* intesa ora come quello stesso « stato esterno, della necessità e dell'intelletto » ⁽⁴⁾, al quale hanno fatto riferimento gli interpreti del rinnovamento degli studi hegeliani nell'ultimo quarantennio. In questo senso, Cafagna prende le distanze da quello stesso paradigma interpretativo, inaugurato da Marx (e messo successivamente in discussione all'interno del marxismo teorico da Gramsci), che vede la *società civile* come luogo del dissidio tra politica ed economia. Tuttavia, se chi scrive ha ben inteso, nel volume si avverte una qualche reminiscenza di un tale paradigma nelle pagine dedicate alla cultura (*Bildung*), e, successivamente, nella trattazione tanto del diritto positivo quanto dell'economia politica. È vero che « la definizione della società civile come il luogo della formazione dell'individuo » (p. 131) è stata il grande contributo dell'Illuminismo, ma è altrettanto vero che l'originalità hegeliana non consiste tanto nella capacità di far propria l'eredità della *Aufklärung*, quanto nell'aver offerto un'interpretazione dei risultati di quello stesso movimento. Pertanto, il senso conferito da Hegel al termine *Bildung* è

⁽⁴⁾ *Rpb.*, § 185.

di certo molto più articolato di quanto appaia in questi luoghi dei *Lineamenti*, e tende a sconfinare nel significato "alto" di cultura filosofica. L'autore fa bene a mettere in evidenza che il ruolo della *Bildung* si connette allo sviluppo complessivo della soggettività fino al raggiungimento del concetto di *sostanza etica*, attraverso quel « lavoro sotterraneo » del quale racconta la *Fenomenologia*. In ogni caso, la problematicità del tema permane: ad offrirne una testimonianza evidente sono le pagine su Rousseau. Pur nel grande apprezzamento per la scoperta rousseauiana del legame tra la *volontà* e l'istituzione dello *stato*, Hegel mette in chiaro come la teoria del contratto sia affetta da un'aporeticità sostanziale. Nella veste di figura di raccordo tra Illuminismo e Romanticismo, Rousseau può essere considerato il rappresentante più significativo di quella stessa *Bildung*, alla quale Hegel muove una critica dura già nel 1806. Sia detto per inciso in questa sede, l'estrema complessità di questi temi e l'ambiguità della posizione hegeliana inducono a pensare alla necessità di una nuova lettura del rapporto del pensiero politico di Hegel con l'Illuminismo, soprattutto negli anni della maturità piena, dopo che la tradizione interpretativa si è soffermata piuttosto su quelli della giovinezza ⁽⁵⁾. Infatti, è molto probabile che in Hegel interagiscano due funzioni differenti della *Bildung*: la prima asistemica, rivolta a mettere in evidenza lo sviluppo progressivo e infinito dell'attività della conoscenza umana, della quale si parla in modo chiaro soprattutto nella sezione della *società civile* dei *Lineamenti*; la seconda sistemica, rivolta ad esprimere il momento dell'apparenza dello *spirito*, che si ritrova innanzi tutto nella *Fenomenologia* (ma non solo), nella quale non casualmente la *cultura* trapassa nella sfera della *moralità* e della *religione*: in questa seconda direzione Cafagna ricorda l'annotazione al § 187 della *Rechtsphilosophie* (pp. 135-136). Una visione sistemica siffatta ricorre anche nelle *Lezioni sulla filosofia della storia*, nelle quali l'affermazione della *cultura* all'interno di un popolo viene ricondotta alla comprensione filosofica dello sviluppo spirituale di questo. In tal modo, il diritto si svincola dal proprio carattere culturale, divenendo la manifestazione della *presenzialità* dello *spirito*: da questi motivi speculativi ha origine anche la posizione hegeliana in merito alla codificazione, e la sua visione delle leggi come « razionalità realizzata » ⁽⁶⁾.

L'analisi di Cafagna della struttura interna alla *società civile* prosegue attraverso l'illustrazione delle funzioni della *Polizei* e del loro nesso con la struttura delle *corporazioni*. Le pagine dedicate a questi argo-

⁽⁵⁾ Per una lettura di questo tipo del rapporto tra Hegel e l'Illuminismo si veda il volume lontano, ma esemplare sotto più di un profilo, a cura di J. D'HONDT, *Hegel et le Siècle des Lumières*, Paris 1974.

⁽⁶⁾ Sul rapporto di Hegel con la scuola storica del diritto è ancora attuale la ricostruzione di G. MARINI, *La polemica con la scuola storica nella "Filosofia del diritto" hegeliana*, in *Hegel e lo stato* (a cura di L. Marino), fascicolo speciale di « Rivista di filosofia », 1977, n. 7/9, pp. 169-204.

menti chiariscono come nell'interpretazione hegeliana si ritrovi la compresenza di una potente visione teorica e di un forte spirito pragmatico. D'altra parte, l'interesse di Hegel per le vicende politiche concrete è cosa nota, come è nota anche la sua sensibilità verso gli elementi « minuti » della vita politica e sociale: si pensi all'analisi delle strutture amministrative dello *stato*, come testimonia il capitolo sulle finanze nella *Costituzione della Germania*, o lo scritto sugli *Atti a stampa della dieta del Württemberg*. In quest'orizzonte, l'autore propone una sistemazione originale del rapporto tra *polizia* e *corporazione*, sostenendone il legame sistematico in riferimento alla tripartizione interna alla *società civile*, e giustificando il fatto che « alcune delle funzioni della Polizia devono intendersi espletate anche dalle corporazioni » (p. 205). Anche la parte dedicata al rapporto tra la struttura corporativa della *società civile* e la libertà d'industria è ricca di spunti storici interessanti, che preparano il passaggio dalla *società civile* stessa allo *stato*.

3. Nell'analisi della sezione dedicata allo *stato*, Cafagna affronta il problema della *sovranità*, tanto negli aspetti "interni", quanto negli aspetti "esterni". A questo argomento sono dedicate le parti restanti del volume, delle quali ricordiamo soltanto la trattazione della struttura della *costituzione* e la questione del *diritto internazionale*. Al problema della natura della *costituzione* politica si perviene attraverso un'ampia digressione storica in merito al rapporto della concezione hegeliana della *sovranità* tanto con la teoria politica di Rousseau, quanto con la dottrina giuridica di Montesquieu (pp. 227-259). Queste pagine accentuano il debito culturale di Hegel nei confronti del primo (conferendo molto rilievo alla celeberrima annotazione al § 258), mentre più equa appare la ricostruzione dell'influenza del secondo nel contesto dell'opera del 1821, pur nella critica in merito alla teoria della tripartizione dei poteri. Agli occhi di Hegel, Montesquieu è l'esponente maggiore di quella stessa *pragmatische Geschichtsschreibung* della quale si dà trattazione nelle lezioni introduttive della *Filosofia della storia*, una visione che per la prima volta inserisce il diritto in quella stessa prospettiva storica alla quale Rousseau era rimasto estraneo. Nella struttura della « sovranità all'interno » sono pregevoli le pagine sulla struttura delle corporazioni e della rappresentanza politica, attraverso le quali ritorna fortemente la vocazione storica dell'autore (pp. 267 ss.; pp. 317 ss.). Sulla questione della rappresentanza per "stati" (*Stände*), a ragione Cafagna identifica una differenza tra la funzione *statuale* e quella *civile* di questi elementi; all'interno della *costituzione* gli "stati" divengono quello stesso anello di congiunzione tra i singoli e il potere politico che impedisce l'identificazione del cittadino col proprio sovrano (pp. 333-335).

Sul problema del concetto speculativo della « totalità rea-

le » (7), l'autore nota con molta puntualità la specificità hegeliana rispetto alle altre posizioni, diffuse nella cultura politica e giuridica tedesca tra Settecento e Ottocento, in merito al concetto di « organismo » costituzionale. Cafagna ricorda i debiti di Hegel nei confronti del *Gott* di Herder e della *Rechtslehre* di Kant. Contro una riduzione troppo allineata alla tradizione dell'organicismo politico, della quale cadde vittima anche Carl Schmitt, Cafagna puntualizza come l'interpretazione speculativa dello *stato* vada ascritta innanzi tutto alla visione della *realtà etica* intesa quale progetto della « libertà nel mondo », vale a dire a quella stessa peculiare interpretazione della *libertà* che la vede essere lo « scopo finale » della storia (p. 384). Un altro nodo centrale per la ricostruzione della sfera interna della sovranità statale coinvolge la figura del *monarca*, la quale, sulla scorta della lettura schmittiana, attualmente costituisce uno dei motivi d'interesse maggiore della filosofia giuridica e politica nei confronti della *Rechtsphilosophie* hegeliana. Cafagna affronta il tema della genesi della figura della soggettività del *monarca* muovendo dalle lezioni jenesi, e giustamente ricorda il rilievo avuto nella formazione giovanile di Hegel tanto dagli storici antichi (Tucidide e Plutarco) quanto da Machiavelli, ma il suo sforzo è rivolto a mettere in luce l'armonizzazione della soggettività politica con la *costituzione* dello *stato*; potremmo dire, col suo « ordinamento giuridico ». In questa direzione, l'autore muove riserve ben motivate all'interpretazione della *Filosofia del diritto* in chiave « decisionistica » (p. 391; p. 399). Molto buone sono anche le pagine dedicate al difficilissimo passo in cui Hegel giustifica il principio dinastico (8), spiegate sulla base del rapporto d'immanenza del *monarca* con l'« organismo » costituzionale (pp. 410 ss.).

Sebbene in modo molto più celere di quanto si vorrebbe fare, diamo nota della questione della « sovranità all'esterno », che Cafagna affronta nell'ultimo capitolo del suo lavoro, dedicato al tema del benessere e della dissoluzione dello *stato*. Come abbiamo anticipato, il problema delle relazioni tra *stati* impegna la concezione hegeliana del *diritto internazionale*, che l'autore difende contro la visione che fu propria di Kant del destino di quest'ultimo a trasformarsi in *diritto cosmopolitico*. In questo stesso luogo appaiono chiaramente anche le conclusioni del volume di Cafagna: la funzione dell'*eticità* statale, la « razionalità nel mondo », costituisce la « salvezza » degli individui dalla propria finitezza (p. 439). Il momento tragico della guerra, la funzione di questa per la compattezza dello *stato*, la critica all'irenismo kantiano, ed infine l'interpretazione della finitezza della *totalità reale* che si rivela nelle grandi catastrofi storiche, mettono in evidenza una lettura total-

(7) Sul significato del termine cfr. D. HENRICH, *Logische Form und reale Totalität*, in *Hegels Philosophie des Rechts* (hrsg. v. D. Henrich u. R.-P. Horstmann), Frankfurt a.M. 1982, pp. 428-450.

(8) *Rpb.*, § 281 e *Ann.*

mente “politica” della concezione dell'*eticità*. Certamente, in quanto espressione della « fine della razionalità nel mondo », la guerra mette in mostra la necessità etica dello *stato*, ma pone in questione anche un altro elemento, vale a dire quella stessa connessione tra lo *spirito del popolo* (*Volksgeist*) e lo *spirito del mondo* (*Weltgeist*), che rimanda ad una concezione della *libertà* molto più articolata di quel che potrebbe apparire in un primo momento. Proprio da quest'ultimo problema si dovrebbe tentare un'interpretazione dell'altrettanto difficile questione del passaggio dallo *spirito oggettivo* allo *spirito assoluto*, toccata in chiusura dall'autore, ma alla quale egli non concede spazio a sé. Forse per questa ragione, cioè per aver ricondotto la concezione della *libertà* interamente al concetto di *sostanza etica*, Cafagna non ha potuto dedicare un capitolo autonomo alla *storia del mondo* (*Weltgeschichte*), con la quale, pure, Hegel chiude la propria *Filosofia del diritto*.

NICO DE FEDERICIS

PAOLO COLOMBO, *Il re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 509.

Che allignasse qualcosa di molto serio e radicato dietro le ricorrenti manifestazioni della tentazione presidenzialista in Italia lo si era sospettato da tempo. Pareva strano che l'insistente inclinazione del sistema a esaltare la figura del Capo dello Stato fosse solo il segno di un disagio estemporaneo. Troppi gli indizi e soprattutto di segno troppo concordante per accreditare questa ipotesi riduttiva e indurci quindi a rinunciare a interrogarsi sul patrimonio genetico dell'istituzione. Proprio questo ha fatto Paolo Colombo in una ricerca che coniuga con sapienza un'ampia documentazione raccolta sul campo con un fine ordito dottrinale. La lettura del libro riserva non poche sorprese. Prima fra tutte, la constatazione che la Corona, di cui il re è l'organo vivente, rimane per tutto l'arco temporale in esame una presenza molto ingombrante per il fragile assetto statutario.

Ostinatamente ribelle ai tentativi reiterati di sospingerla nei binari di una qualche regolarità costituzionale, la Corona dispensa favori e onoreficenze, spende denaro pubblico e gestisce un enorme patrimonio immobiliare senza rendere conti e consentire controlli. La lista civile — al quarto posto per consistenza dopo quella di Russia, Germania e Austria — si tiene al riparo da curiosità parlamentari in una sorta di zona franca presidiata dal ministro della Real Casa che trova compiacente indulgenza tanto tra deputati che tra autorevoli giuristi.

Ma questo dato, benché già abbastanza inquietante, appare poca cosa rispetto alla sostanziale rinuncia da parte della classe dirigente liberale di addomesticare giuridicamente la vecchia, sfuggente e minacciosa prerogativa regia. Al contrario, ogniqualvolta si tratti di decidere